

Allegato "A" al verbale d'assemblea straordinaria del 12 ottobre 2020

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA ED ASSISTENZA IN EPATOLOGIA - A.Ri.A.E.

Codice fiscale 91162160377

Associazione di volontariato iscritta nel Registro regionale del Volontariato al n° 3520
ai sensi della L. n. 226/1991 e L.R. n. 12/2005 con decreto del 15 luglio 2009

Sede e riferimenti

POLICLINICO SANT'ORSOLA- MALPIGHI

Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - Tel. 0512144918

STATUTO

dell' Organizzazione di Volontariato

"Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia. A.Ri.A.E. - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. LGS. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: "Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia - A.Ri.A.E. - ODV", con sede legale nel Comune di Bologna .

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

1) L'Associazione, che opera senza scopo di lucro in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, esclusivamente o principalmente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa, ha struttura democratica e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale - direttamente o in collaborazione con altre, strutture pubbliche o private - nei campi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei malati epatici per prevenirne od eliminarne i relativi disagi o, comunque, migliorarne la qualità della vita.

L'Associazione, che persegue dette finalità attraverso lo svolgimento di quanto previsto dall'art. 5 del DLGS. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore nell'art.5 lettere:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modifiche, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in attività di volontariato, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, quanto segue:

a) promuovere ogni iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da malattie del fegato;

b) fornire servizi di informazioni sulle strutture di assistenza e di cura dei pazienti affetti da malattie del fegato;

c) promuovere l'informazione relativa alla prevenzione delle malattie epatiche;

d) stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da essi avviati a favore dei malati epatici;

e) sostenere, stimolare, collaborare con "equipes" scientifiche allo scopo di potenziare la ricerca verso studi sulle malattie epatiche;

f) promuovere e diffondere la ricerca, sia favorendo la collaborazione dei pazienti, sia destinando eventuali risorse economiche o finanziarie a progetti di studio e/o borse di studio, in materia di

fisiopatologia, prevenzione clinica e terapia delle malattie del fegato e del metabolismo dell'apparato digerente e del trapianto del fegato mediante la realizzazione di appositi studi, ricerche ed indagini, nonché mediante la partecipazione a (od organizzazione di) seminari, convegni, conferenze, dibattiti e corsi di studio;

g) collaborare con organismi, enti, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, per lo studio, la ricerca e la divulgazione, anche a mezzo di pubblicazioni, della materia indicata sub f);

h) stabilire rapporti di collaborazioni, collegamenti, convenzioni con gli enti pubblici (ministeri, regioni, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e strutture aventi finalità analoghe allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;

i) svolgere attività di supporto nei confronti dei pazienti affetti in particolare da malattie del fegato al fine di fornire loro un concreto sostegno morale, psicologico e, ove occorra, materiale per affrontare serenamente i problemi connessi alla malattia e per superare i disagi derivanti dagli interventi subiti;

l) finanziare o ricevere finanziamenti per le attività istituzionali promosse e gestite direttamente o in collaborazione con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e associazioni;

m) condurre, o sostenere anche economicamente o finanziariamente, studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo istituzionale;

n) compatibilmente con le possibilità di bilancio, effettuare donazioni in denaro e/o attrezzature ad enti e strutture ospedaliere pubbliche o private che si occupano di tutelare la salute dei cittadini e

quindi di promuovere la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie, specialmente di quelle del fegato e dell'apparato digerente; svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle

sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3. Le attività di cui al precedente comma 2 sono svolte dall'Associazione esclusivamente o principalmente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. Questa attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno con eventuali benefici indiretti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Le attività di cui ai comma precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, dalle norme attuative e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche e bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) Quote sociali e contributi degli associati;
- 2) Eredità, donazione e legati;

3) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

1) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

1) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

1) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi deliberate o patrocinate direttamente o indirettamente dall'Associazione;

1) ogni altra entrata ammessa ai sensi delle norme sul Terzo Settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi della normativa del D. LGS. N. 117/2017 e delle

relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato,

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato da depositare presso la sede legale dell'associazione o inviata tramite posta o mail all'indirizzo della associazione e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica, ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno.

- per esclusione:
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e delle contribuzioni versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei conti;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

Le persone che ricoprono cariche associative non possono ricevere retribuzione per alcuna attività istituzionale, consulenziale o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di

ausili telematici almeno 8 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali o al patrimonio netto;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada

dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

- predispone gli eventuali regolamenti interni;
- stipula gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'amministrazione e la tenuta contabile dell'Associazione;
- alla fine di ogni anno predisporre il bilancio consuntivo annuale che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

I documenti relativi al bilancio, informati a principi di trasparenza e veridicità, devono comunque rappresentare in modo chiaro la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

In allegato al documento di rendiconto sarà predisposto un dettagliato elenco dei singoli crediti e debiti e un elenco dei beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.

Il rendiconto finale con l'unito elenco del dettaglio delle voci sopraindicate sarà trasmesso dal Consiglio direttivo al Revisore almeno otto giorni prima della data della sua approvazione e, contemporaneamente, sarà affisso all'albo dell'Associazione.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario nominato ogni volta e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Tesoriere - Segreteria

Rientra nei compiti del Tesoriere curare la tenuta della contabilità e della gestione della cassa, emettere mandati di pagamento con il consenso del Presidente.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico annuale, il Tesoriere per le attività occasionali di raccolta pubblica di fondi eseguite in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagna di sensibilizzazioni, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'attività suindicata, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a dette occasioni di raccolta pubblica.

Il Presidente per l'attuazione delle finalità associative si avvale di una segreteria tecnica che disbriga la corrispondenza e coadiuva il Presidente nei rapporti con gli associati e con i terzi.

Rientrano tra i compiti della Segreteria:

a) la cura di ogni aspetto organizzativo con particolare riferimento all'aggiornamento nonché alla tenuta e custodia del libro degli associati, del libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea degli associati, del libro dei verbali delle adunanze del Consiglio direttivo, del libro dei volontari; ed ove sussistano del libro dei beni mobili ed immobili dell'Associazione e del libro del protocollo della corrispondenza.

b) la tenuta dell'archivio di tutto il materiale prodotto dall'Associazione o comunque ad esso

pervenuto.

Art. 19 – Revisore dei Conti

Se la norma di legge lo prevede o se l'Assemblea degli associati lo delibera, l'Associazione è controllata da un revisore dei conti.

Il revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile, eletto dall'Assemblea degli associati anche tra persone non associate che abbiano comprovata esperienza e professionalità in materia giuridica, amministrativa e contabile. Al revisore unico è demandato il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione e ne riferisce annualmente per iscritto all'Assemblea degli associati nell'adunanza di approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'esercizio. Al Revisore è riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della funzione previa documentazione analitica di dette spese.

Art. 20 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo dell'A.Ri.A.E. per la realizzazione delle finalità dell'Associazione e in particolare degli scopi di cui all'art. 2, comma 2), lett. a), b), c), e), f), g) del presente Statuto.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto da tre a sette componenti designati dall'Assemblea degli associati tra persone, anche non associate, che abbiano una alta e comprovata professionalità scientifica in materia di fisiopatologia, prevenzione clinica e terapia delle malattie del fegato , del metabolismo , dell'apparato digerente e del trapianto del fegato.

7. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, per la partecipazione dei lavori del Comitato, non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, previa documentazione analitica di dette spese

Art. 21 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i

verbali redatti con atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento, che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle norme sul Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Testo dello Statuto sociale approvato dall'assemblea del 12 ottobre 2020.

Il presidente

Il segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'atto

registrato al n. ^{1.} 6965 serie ^{3.}

